



Deliberazione Giunta Regionale n. 245 del 08/05/2015

A.G.C. 4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

Ricorso n. 75/2013, pendente innanzi alla Corte Costituzionale per l'annullamento, in parte qua, della legge della Regione Campania n.5 del 6 maggio 2013. Accettazione della rinuncia parziale al ricorso.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva ricorso alla Corte Costituzionale, iscritto al Registro ricorsi con il n.75/13, per la dichiarazione della illegittimità costituzionale, tra le altre, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 36, lett.c.), d) ed e) della legge regionale della Campania n.5 del 6.5.2013, pubblicata sul BURC n.24 del 7.5.2013;

- che l'Amministrazione si costituiva nell'indicato giudizio con il patrocinio del Prof.Av. Beniamino Caravita di Toritto e degli Avvocati Maria d'Elia e Almerina Bove dell'Avvocatura regionale;

- che, con atto di rinuncia notificato alla Regione Campania in data 17 aprile 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2014, ha dichiarato di rinunciare all'indicato ricorso, relativamente all'impugnativa dell'art.1, comma 36, lettere c) e d), nonché lettera e), ad esclusione del rilievo formulato avverso la parte della norma di cui al comma 36, lett. e), che prevede la decadenza automatica dei direttori generali delle ASL nel caso del mancato rispetto dei termini per l'accreditamento istituzionale;

RILEVATO

a. che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, ove seguita da accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio (*ex multis*, ordinanze Corte Cost.nn. 164 e 55 del 2013);

b. che, ai fini dell'efficacia della rinuncia di cui in premessa, risulta pertanto indefettibile l'accettazione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO

che risponde all'interesse dell'Amministrazione accettare la rinuncia parziale al ricorso n 75/2013 pendente innanzi alla Corte Costituzionale, al fine dell'estinzione, in *parte qua*, del relativo giudizio;

RITENUTO

a. alla luce di quanto sopra, di accettare la rinuncia parziale al ricorso notificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato in data 17 aprile 2015, e di dare mandato ai difensori costituiti di depositare in giudizio l'accettazione della rinuncia e di comunicare l'accettazione della rinuncia alla prossima udienza innanzi alla Corte, salva la difesa dell'Amministrazione regionale con riferimento ai profili della impugnativa non compresi nella rinuncia ;

VISTO

a. l'art.51 dello Statuto regionale;

PROPONE

e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di accettare la rinuncia parziale al ricorso n. 75/2013, pendente innanzi alla Corte Costituzionale per l'annullamento, in *parte qua*, della legge della Regione Campania n.5 del 6 maggio 2013, notificata alla Regione Campania in data 17 aprile 2015;
2. di dare mandato ai difensori costituiti di depositare in giudizio l'accettazione della rinuncia e di comunicare l'accettazione medesima alla prossima udienza, Salva la difesa dell'Amministrazione regionale con riferimento ai profili della impugnativa non compresi nella rinuncia;
3. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.